REGOLAMENTO (CEE) N. 3666/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nonché a norma dell'articolo 1 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi stati membri alla Comunità, quest'ultima deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti; che sembra inoltre necessario rettificare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti nell'allegato n. 6 di cui sopra; che è quindi opportuno, per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, che la Comunità sospenda per il periodo che va fino al 31 dicembre 1986, ai livelli indicati a lato di ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, sia il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che, conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione della Grecia, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80 che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia (2); che, in mancanza di un protocollo quale quello previsto agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità deve prendere le misure previste agli articoli 180 e 367 del suddetto atto; che il presente regolamento si applica dunque alla Comunità a nove.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, i prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità a nove ai dazi doganali indicati a lato di ciscuno di essi.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati « prodotti originari » i prodotti che soddisfano le condizioni stabilite nella decisione del Consiglio di associazione n. 4/72, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73 (3), modificata dalla decisione n. 1/75, allegata al regolamento (CEE) n. 1431/75 (4).

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti elencati negli allegati al beneficio delle sospensioni totali o parziali sono quelli fissati dalla decisione del Consiglio di associazione n. 5/72, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/83, allegata al regolamento (CEE) n. 993/83 (5).

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere, mediante regolamento, il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.
(4) GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 112 dell'8. 4. 1983, pag. 1

2. Quando l'azione è richiesta da uno stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni stato membro può denunciare al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere del giorno della comunicazione. Tale denuncia non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

ALLEGATO

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24, originari della Turchia, per i quali occorre prevedere la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	T. altri:	
	ex II. Melanzane, dal 1° al 14 gennaio	9 %
	ex III. non nominati:	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench); Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	ex E. altri ortaggi e piante mangerecce:	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)	esenzione
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	ex B. Banane:	
	— secche	esenzione
ex 08.09	Altre frutta fresche:	
	— Rosa canina	esenzione
	— Cocomeri, dal 1° novembre al 31 marzo	6,5 %
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	ex D. altre:	
	— Rosa canina	esenzione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	ex E. altre:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	esenzione
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 % + em
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni: prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso:	
	B. altri:	
	ex II. non nominate:	
	— Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»	esenzione
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	2 % + em
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:	
	III. altri:	
	ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	— Frutta della sottovoce 08.01 A	esenzione
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01 da B a H, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
	ex b) non nominate:	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	
	I. Granturco	3 % + em
	II. Riso	3 % + em
	III. altri	2 % + em

Abbreviazioni:

(P) = prelievi.
em = elemento mobile.
daz = dazio addizionale sullo zucchero.